

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoja, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che il seguente progetto di legge sia presentato alle Camere dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; che — incarichiamo di svolgerne i motivi e sostenerne la discussione. —

Art. 1°

I Sudditi Accattolici od Ebrei che conseguiranno la Laurea in qualche Università estera prima della promulgazione dello Statuto poltranno ottenerne la conferma mediante un esame privato nel modo che verrà definito per le singole Facoltà dal Consiglio Superiore di pubblica istruzione. —

Art. 2°

Per tale esame si farà un deposito quale a quello che è prescritto per gli esami privati di Laurea nelle rispettive Facoltà. —




Signori

Prima che l'era novella
di libertà per gli Stati Sardi venisse
dall'Augusto de Carlo Alberto
inaugurata colla promulgazione
ed attuazione dello Statuto, gli Ucra-
tolici e gli Ebrei erano esclusi per
Legge dalla Università dello Stato.

In conseguenza di siffatta esclu-
sione quelli fra loro che vollero dedi-
carsi alla più nobile occupazione dell'u-
mo, all'acquisto cioè della scienza così
profittevole agli individui come ai popoli;
dovettero rivolgersi ad altri Stati, più del
nostro innollerati, in questa parte, nella
carriera della civiltà.

Ma colla promulgazione dello
Statuto nacque in alcuni di loro il
desiderio di veder riconosciuti dalle
Autorità dello Stato, e senza obbligo di
nuovi esami, i loro gradi accademici
e ne fecero apposita domanda.

Signori, non si può disconoscere



852

che, espandersi i richiedenti laureati
all'Estero non per elezione ma per
necessità, sono ora degni di particolare
riguardo. Ma può dubitarsi se questo
riguardo debba estendersi più d'oltre
da dover accogliere pienamente le do-
mande che fanno; e di più se ciò possa
aver luogo per semplice Decreto Reale.

Che il concorso del Potere legislativo
in questo argomento sia necessario, pare
evidente. Le Leggi Universitarie emanate
in un'epoca in cui gli Macatolici ed
Ebrei erano esclusi dalla nostra Uni-
versità, potevano riguardarli; e trattan-
dosi di modificarlo, è necessaria una
Legge. Non li riguardavano, ed è an-
cora necessaria una Legge per fissare
in modo certo e generale le norme da
seguirsi nell'accordar loro la conferma
delle Lauree, conseguite all'Estero prima
dello Statuto.

Quanto alla estensione del favore
da accordarsi ai Sudditi di cui si
tratta, se da un canto parve all'Consiglio
Superiore di pubblica istruzione, che
ho l'onore di presiedere, soverchio
rigore costringerli a subire tutti



quegli esami che le Leggi Uni-
versitarie prescrivono agli altri onde
ottenere la conferma delle Lauree
conseguite all'estero, non gli parve
poi conveniente che il riconoscimento
di tali lauree avvenisse senza alcun
previo esperimento di capacita'.

Non posso però nascondervi, o
Signori, che la questione non è più
totalmente integra. Poiché al
Signor Napoleone Monnet di
Sinerolo, laureato in medicina nella
Università di Parigi venne accordata
con Decreto Reale del 21. Luglio
1818 la facoltà di esercitare libera-
mente nei Re. Stati la Medicina
e la Chirurgia senza obbligo alcuno
di esami, e sotto la sola condizione
di corrispondere al pubblico Erario
una determinata somma.

Al Signor Giacca Treves di
Perrelli, il quale, dopo di avere
atteso privatamente in quella Città
agli studi legali dava saggio in
modo privato presso tre distinte
Avvocati appartenenti alla stessa
Università di Torino dello studio

3^o

fatto, e quindi conseguiva in
Pisa la Laurea legale, venne pure
con altro Decreto Scolare del 31.

L'uglio stesso anno riconosciuta
tale Laurea senz'obbligo degli esami
di conferma; e sotto l'unica condi-
zione altresì di pagare un
determinato diritto ~~di laurea~~.

Ma, malgrado di questi precedenti,
per le ragioni sopra discorse, ed
anche per introdurre una norma
generale ed equale per tutti in
questa materia ho l'onore di
presentare il seguente progetto
di legge.

Prop. 100
N° 83.

Progetto di legge.
presentato dal Ministro dell'Istruz. Pubb.
nella Camera del 10 Giugno 1890.

Conferma di laurea degli ~~amatellini~~ od altri